



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE FEDERALI

TITOLO I “ AL MERITO DEL CICLISMO ”

ARTICOLO 1

Il Consiglio Federale istituisce la distinzione “ Al merito del ciclismo federale” allo scopo di CONSACRARE con una attestazione onorifica società e dirigenti i quali, CON particolare capacità, continuità e disinteresse si siano distinti nell'attività della Federazione Ciclistica Italiana, conseguendo titoli di eccezionale benemerenza.

ARTICOLO 2

La distinzione si suddivide in : oro, argento e bronzo.

Essa è concessa:

- a) alle società ed associazioni affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana le quali con continuità abbiano svolto meritoria attività in campo agonistico ed organizzativo in qualsiasi settore dell'attività federale nel rispetto dei parametri di seguito stabiliti;
- b) ai dirigenti societari ed a quelli provinciali, regionali e nazionali, eletti o nominati, che abbiano svolto la propria attività con impegno, capacità e continuità al servizio della propria società e della Federazione Ciclistica Italiana; i periodi di tempo previsti possono essere anche non continuativi fra loro purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti;
- c) le cariche a vita o quelle onorarie dei dirigenti non costituiscono titolo valido ne computo degli anni di attività. La concessione della benemerenza avviene per gradi successivi di merito e non prevede salti fra i diversi livelli. Tra la concessione di un grado della benemerenza e quello immediatamente superiore deve obbligatoriamente intercorrere un periodo minimo di 4 anni dal bronzo all'argento e di 5 anni dall'argento all'oro. E' stabilito che la distinzione può essere conferita soltanto alle società ed ai dirigenti che abbiano svolto attività e risultino comunque essere stati affiliati o tesserati. Non possono essere attribuite distinzioni di qualsiasi grado a società e dirigenti che nell'ultimo quinquennio di attività siano stati colpiti da sanzione disciplinare di qualsiasi genere e durata, fatto salvo il caso della riabilitazione disciplinata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. I Comitati Regionali e Provinciali (mediante i CR di appartenenza) dovranno individuare e proporre i nominativi dei dirigenti e/o delle società MERITEVOLI per il conferimento delle distinzioni in oggetto. Le domande dovranno essere formulate dai Comitati Regionali di competenza, debitamente sottoscritte dal Presidente del C.R., indicando in modo dettagliato dati, titoli, requisiti e curriculum del soggetto proposto per l'ottenimento delle benemerenze. La Commissione Benemerenze valuterà la sussistenza dei requisiti anche attraverso gli atti federali e provvederà a stilare le proposte da presentare al Consiglio Federale.

ARTICOLO 3

Fermi restando i titoli di merito indicati dal precedente articolo 1, per conseguire la distinzione “ Al merito del ciclismo” d’oro è necessario che l’attività dedicata al ciclismo, di cui al precedente articolo 2, sia stata almeno della seguente durata:

- di anni 50 per le associazioni di cui alla lettera a)
- di anni 30 per le persone di cui alla lettera b).

Per la distinzione “Al merito del ciclismo” d’argento è necessario che l’attività sportiva di cui al precedente articolo 2 sia stata almeno:

- di anni 30 per le società di cui alla lettera a)
- di anni 20 per le persone di cui alla lettera b).

Per la distinzione “Al merito del ciclismo” di bronzo è necessario che l’attività sportiva di cui al precedente articolo 2 sia stata almeno:

- di anni 20 per le società di cui alla lettera a)
- di anni 10 per le persone di cui alla lettera b).

Al fine di porre in risalto l’attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse delle Onorificenze nei tre diversi livelli sono ridotti rispettivamente a 20, 15 e 8 anni.

ARTICOLO 4

Il Consiglio Federale può con propria delibera assegnare le distinzioni dei tre gradi per opere e fatti straordinari nel campo dell’attività federale compiute da personalità italiane e straniere estranee alla Federazione Ciclistica Italiana.

ARTICOLO 5

Il conferimento è disposto dal Consiglio Federale annualmente, su proposta motivata della Commissione, formata da tre membri nominati dal Consiglio Federale, e sulla base delle proposte formulate dai Comitati Regionali e Provinciali (secondo art. 2/c).

Le distinzioni in oro verranno consegnate in occasione delle circostanze stabilite dal Consiglio Federale. Le distinzioni in argento e in bronzo in occasione delle circostanze stabilite dai Comitati Regionali e Provinciali interessati.

ARTICOLO 6

La concessione delle distinzioni “ Al merito del ciclismo “ può essere revocata dal Consiglio Federale, qualora successivamente alla attribuzione intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune, su denuncia motivata di qualsiasi tesserato della Federazione Ciclistica Italiana.

ARTICOLO 7

Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Federale.

TITOLO II SOCIETA' CENTENARIE

Il Consiglio Federale istituisce la medaglia al merito sportivo alle società che raggiungeranno i 100 anni consecutivi di attività e comunicherà di volta in volta il luogo e la data di consegna (Delibera del Consiglio).

TITOLO III GIRO D'ONORE

Al Giro d'Onore verranno premiati tutti i campioni che nell'anno hanno conseguito una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo ai Giochi Olimpici, ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati Mondiali ed ai Campionati Europei.

La Segreteria Generale comunicherà di volta in volta il luogo e la data di consegna alla Commissione Benemerenze che provvederà per il seguito di competenza.

TITOLO IV PALMA AL MERITO TECNICO (CONI)

Concessione dell'Onorificenza (art.15)

- 1) Il CONI istituisce la "Palma al Merito Tecnico" distinta in tre gradi e può essere conferita ai Tecnici sportivi che si siano distinti per l'ottenimento da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale ed internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile.
- 2) Non può essere conferita l'onorificenza della "Palma" ai soggetti già insigniti della "Stella al Merito sportivo" di qualunque grado

Periodo di attività (art.16)

- 1) Per conseguire la Palma al Merito Tecnico è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo sia almeno:
 - a) di 30 anni per l'ottenimento del grado d'Oro
 - b) di 20 anni per l'ottenimento del grado d'Argento
 - c) di 12 anni per l'ottenimento del grado di Bronzo
- 2) Le segnalazioni per il conferimento dell'Onorificenza ai tecnici sportivi sono effettuate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate alla Commissione Benemerenze che ai fini della loro valutazione si ispira ai principi generale riportati nell'allegato 1 al presente regolamento (CONI)
- 3) La concessione dell'onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli
- 4) Tra la concessione della Palma di Bronzo e la Palma d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 3 anni Tra la concessione della Palma d'argento e la Palma d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 6 anni.
- 5) Le disposizioni di cui al precedente punto 4 non si applicano ai casi previsti al successivo art. 17.2 (CONI)

Proposte Assegnazioni (art.17)

La Commissione Benemerenze Sportive (CONI) può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico" nel seguente numero massimo

- a) Palma d'Oro n.20
- b) Palma d'Argento n.50
- c) Palma di Bronzo n.100

Iscrizione al Registro (art.18)

Insieme all'onorificenza attribuita all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome ,della data di rilascio e del numero d'ordine.

Ripetizione dell'Onorificenza (art.19)

L'onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA "PALMA AL MERITO TECNICO"

Requisiti del Tecnico sportivo

- 1) essere un tecnico federale del massimo livello previsto dalla F.S.N. o D.S.A. di appartenenza operare all'interno di una associazione/società sportiva o per conto della F.S.N. o D.S.A. ovvero essere Tecnico con competenze ed incarichi dirigenziali in ambito tecnico;
- 2) svolgere l'attività di tecnico sia in sport professionistici che non professionistici ai sensi della legge 91/81 e successive modificazioni
- 3) aver svolto con continuità attività di Tecnico e con anzianità di tesseramento in conformità a quanto previsto all'art.16 del regolamento

Titoli di merito:

- 1) essere stato un tecnico federale con la specializzazione per l'attività giovanile
- 2) aver pubblicato testi di rilevante interesse per la tecnica sportiva o comunque su argomenti tecnici
- 3) eventuali titoli conquistati da propri atleti o l'essere stato Tecnico della Nazionale Italiana.

Procedure

- 1) La richiesta di candidatura viene avanzata dal Tecnico interessato alla Federazione sportiva Nazionale e della Disciplina Sportiva Associata di riferimento e redatta in conformità ai principi sopra menzionati;
- 2) La proposta della candidatura alla Commissione Benemerenze Sportive è di esclusiva competenza della Federazione Sportiva Nazionale e della Disciplina Sportiva Associata di riferimento, dopo l'accertamento dei requisiti prescritti
- 3) La valutazione delle candidature è riservata alla Commissione Benemerenze Sportive e la relativa proposta di assegnazione della Onorificenza tiene conto altresì del contingente numerico generale riservato alla categoria dei Tecnici sportivi.

